



COMUNE DI POLVERIGI
PROVINCIA DI ANCONA

COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 30/03/2009 n. 00000000018

OGGETTO:

Modifica regolamento funzionamento cimitero

L'anno Duemilanove il Trenta del mese di **Marzo** alle ore **21,00**, convocato in Municipio nei modi e termini di legge, si è riunito per approvare la proposta in oggetto previa nomina degli scrutatori: **PAOLUCCI FRANCESCO, BERRA SIMONA, CANONICO ANGELO** in formazione legale, il Consiglio Comunale nelle persone di:

N.	Cognome	Nome	Carica	Presenza
1	PAESANI	MASSIMINO	SINDACO	SI
2	SOPRANZETTI	DINO	Cons.Anz.	--
3	POETA	SIMONE	Consiglier	SI
4	PAOLUCCI	FRANCESCO	Consiglier	SI
5	MARASCA	LEONARDO	Consiglier	--
6	DONZELLI	ORLANDO ARTURO	Consiglier	SI
7	MASSACCESI	GIULIANO	Consiglier	SI
8	MAINARDI	ELEONORA	Consiglier	--
9	BENEDETTELLI	DEBORA	Consiglier	SI
10	TURBANTI	SILVANO	Consiglier	SI
11	BERRA	SIMONA	Consiglier	SI
12	MORONI	TARCISIO	Consiglier	SI
13	MARCHEGIANI	ROSARIO	Consiglier	SI
14	LAROCCA	COSTANTINO	Consiglier	--
15	CASCIOLA	MARCO	Consigliere	--
16	DETTI	ENRICO	Consigliere	--
17	CANONICO	ANGELO	Consigliere	SI
18	BALDUCCI	FRANCO	Ass. Ester.	SI
19	CARNEVALI	DANIELE	Ass. Ester.	SI
Presenti N. 13		Assenti N. 6		

CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE DI POLVERIGI: N. 17

Presidente è il sig.: **PAESANI MASSIMINO** nella sua qualita' di **SINDACO**

Assiste il Segretario Capo : **Dr. Caprari Fabiola**

CODICE STATISTICO - 038



COMUNE DI POLVERIGI

PROVINCIA DI ANCONA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 ad oggetto: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";

Visto il vigente regolamento comunale per i servizi funebri e cimiteriali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30/06/1997;

Premesso che, successivamente all'entrata in vigore del regolamento in parola, è intervenuta la Legge 28 febbraio 2001 n. 26 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge 27 dicembre 2000 n. 392 recante disposizioni urgenti in materia di enti locali;

Atteso che la modifica introdotta è la seguente:

" omissis la gratuitàdel servizio di inumazione in campo comune è limitata alle operazioni di..... inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. I predetti servizi sono a pagamento negli altri casi. L'effettuazione in modo gratuito del servizio..... e di inumazione non comporta, comunque, la gratuità del trasporto del cadavere....., in cui si applica l'articolo 16, comma 1, lettera a) del citato regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990".

Ritenuto pertanto di modificare il vigente regolamento prendendo atto dell'onerosità dell'inumazione in campo comune, salvo il caso di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari, fatto salvo in questo caso il trasporto che deve intendersi sempre oneroso;

Premesso che con specifico provvedimento e qualora vi siano i presupposti, la Giunta Comunale potrà autorizzare l'inumazione in campo comune, qualora trattasi di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari;

Vista la legge regionale n. 3 del 01/02/2005 ad oggetto " Norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali";

Visto il regolamento regionale n. 3 del 09/02/2009 ad oggetto: "Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3";

Ritenuto inoltre, prendendo atto di quanto previsto dalla normativa regionale da ultimo citata, di prevedere all'articolo 8 del vigente regolamento ed in aggiunta alle tipologie di salme attualmente indicate, che nel cimitero potranno essere sepolti:

- le salme delle persone decedute all'interno del territorio comunale, quale ne fosse la residenza;
- resti mortali e ceneri delle salme sopra indicate;

Ritenuto infine di prevedere all'articolo 16 del vigente regolamento che, su richiesta dei familiari del defunto ed in accordo con il responsabile del servizio, il Sindaco potrà autorizzare le sepolture nei giorni festivi, durante i quali di norma non hanno tali operazioni;

Considerato che, prevedendo tale ultima modifica, l'Amministrazione Comunale nell'ambito della propria autonomia amministrativa e regolamentare intende venire incontro alle esigenze di quei familiari dei defunti che per motivi personali chiedono la sepoltura nei giorni festivi, rendendo più agevole la procedura della sepoltura in tali giorni (il testo attualmente vigente prevede che *"di norma nei giorni festivi non hanno luogo le sepolture. Per gravi motivi, in accordo con il*

COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 30/03/2009 n. 000000000018



COMUNE DI POLVERIGI

PROVINCIA DI ANCONA

responsabile del servizio, sentito il coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale, il Sindaco potrà autorizzarle), fermo restando che la regola generale è la sepoltura nei giorni feriali;

Visto il testo del regolamento redatto tenendo conto delle modifiche citate, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale e nel quale le stesse sono state riportate in neretto;

Visto il parere espresso in ordine alla regolarità tecnica dal responsabile competente, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con la seguente votazione espressa nelle forme di legge:

consiglieri votanti n.11

favorevoli n.11

contrari nessuno

astenuiti nessuno

DELIBERA

1. Di approvare il nuovo testo del regolamento funzionamento Cimitero (allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale), prendendo atto delle modifiche apportate al testo di quello vigente e già approvato con atto C.C. n. 23 del 30/06/1997 che sono state evidenziate in neretto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente separata votazione espressa nelle forme di legge

Consiglieri votanti n.11

Favorevoli n.11

Contrari nessuno

Astenuti nessuno

DELIBERA

Di rendere il presente deliberato immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134 comma 4 del D.Lgs.267/2000.



COMUNE DI POLVERIGI

PROVINCIA DI ANCONA

CAPO I

NORME GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina, ad integrazione delle norme di cui:

- al Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni ed aggiunte;
- al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 sull'ordinamento dello Stato Civile e successive modificazioni ed integrazioni;
- al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 recante: " Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";
 - al L. 28/02/2001 n. 26
 - alla L.R. 01/01/2005 n. 3
 - al Reg.Reg. 09/02/2009 n. 3

ART. 2 - RESPONSABILITA' DEL COMUNE

Il Comune ha cura perche' nell'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni, furti, ecc., alle cose, non assume responsabilita' per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego di mezzi posti a disposizione del pubblico: scale per accedere a loculi, ecc....

CAPO II

PERSONALE DEI SERVIZI CIMITERIALI

ART. 3 - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI

La Giunta Comunale individua i responsabili del Servizio.

Sul funzionamento dei servizi cimiteriali e funebri in genere vigila il coordinatore sanitario dell'azienda usl, con le procedure di cui all'art. 51 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

ART. 4 - OBBLIGHI DEL CUSTODE DEL CIMITERO

Il custode e' responsabile della regolare tenuta dei registri dall'art. 52 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. n. 285, ed ha l'obbligo di tenere costantemente a disposizione del pubblico:

- a) una copia del presente regolamento;
- b) una copia dei regolamenti e delle tariffe relative alle concessioni ed ai servizi cimiteriali funebri.

CAPO III

TRASPORTO DELLE SALME


ART. 5 - DISCIPLINA DEL TRASPORTO DELLE SALME

Per il trasporto delle salme troveranno puntuale applicazione le norme di cui al Capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonche' lo speciale regolamento comunale sui trasporti funebri.

ART. 6 - FACOLTA' DI DISPORRE DELLA SALMA E DEI FUNERALI

COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 30/03/2009 n. 00000000018



COMUNE DI POLVERIGI

PROVINCIA DI ANCONA

Il trasporto funebre sarà autorizzato sulla base della volontà testamentaria espressa dal defunto.

In assenza di disposizione testamentaria la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

L'ordine supeposto troverà applicazione in tutti i rapporti successivi (inumazione, tumulazione, trasferimento, epigrafi, ecc..)

ART. 7 - VIGILANZA PER IL TRASPORTO DELLE SALME

Il Sindaco, al momento del rilascio dell'autorizzazione al trasporto di un cadavere prevista dall'art. 23 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990 n. 285, ne darà notizia alla polizia comunale per gli eventuali servizi di assistenza e vigilanza.

CAPO IV

POLIZIA DEI CIMITERI

ART. 8 - RICEVIMENTO DELLE SALME - CONCESSIONE LOCULI

Nel cimitero comunale potranno essere sepolti:

- a) le salme delle persone che al momento del decesso erano residenti in questo Comune;
- b) le salme delle persone che, durante la loro vita, hanno avuto in questo Comune la residenza anagrafica;
- c) le salme delle persone decedute all'interno del territorio comunale, non residenti;**
- d) le salme delle persone che hanno avuto legami particolari con Polverigi, sempre su decisione del Sindaco, sentita la Giunta Comunale.

e) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra elencate.

ART. 9 - CONCESSIONI LOCULI E AREE PER SEPOLTURE PRIVATE

I loculi verranno concessi solo al momento della morte delle persone indicate nell'art. 9, con l'unica possibilità per il coniuge superstite di richiedere la concessione del loculo accanto, fino ad esaurimento del settore, da individuarsi da parte della Giunta Comunale.

Il prezzo della concessione di un ulteriore loculo al coniuge superstite è soggetto ad una maggiorazione del 30%.

Il prezzo della concessione del loculo per le salme delle persone indicate al punto b) e c) dell'articolo 8 è soggetto ad una maggiorazione del 50%.

Le aree per sepolture private verranno concesse mediante presentazione di domanda ed assegnate sulla disponibilità in base al piano di lottizzazione approvato.

La concessione del loculo è limitata all'uso della prima tumulazione, per cui in caso di trasferimento della salma in altro Comune o in sepolture private all'interno del cimitero, la concessione avrà termine, senza la previsione di alcun rimborso per il concessionario o suo erede.

La durata della concessione di ogni loculo è di 50 anni e i relativi prezzi saranno stabiliti annualmente dalla Giunta Comunale e confermati dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio.

Le concessioni delle aree sulle quali vengono erette costruzioni private hanno la durata di 99 anni.

ART. 10 - SEPOLTURA NEI GIORNI FESTIVI

Di norma, nei giorni festivi non hanno luogo le sepolture.

Su richiesta dei familiari del defunto ed in accordo con il responsabile del servizio, il Sindaco potrà autorizzarle.


ART. 11 - RETROCESSIONE LOCULI - RIMBORSO

Nel caso di retrocessione di un loculo mai utilizzato, si procederà al rimborso dell'intero importo pagato dal concessionario, nel momento in cui si provvederà alla sua nuova concessione.

I soggetti che richiederanno la concessione di aree cimiteriali-

COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 30/03/2009 n. 00000000018



COMUNE DI POLVERIGI

PROVINCIA DI ANCONA

li dovranno retrocedere gli eventuali loculi precedentemente ottenuti in concessione mai utilizzati, dietro il rimborso dell'intero prezzo originario, nel momento in cui si procederà alla nuova concessione.

CAPO V

INUMAZIONI - TUMULAZIONI - TRASFERIMENTI

ART. 12 INUMAZIONE E TUMULAZIONI - NORMATIVA

Per le inumazioni e le tumulazioni saranno scrupolosamente osservate le norme di cui, rispettivamente, al Capo XIV ed al Capo XV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10/09/1990, n. 285 e **successive modifiche ed integrazioni.**

ART. 13 - INUMAZIONI E TUMULAZIONI - TERMINI

Le inumazioni e le tumulazioni di norma, seguiranno immediatamente la consegna dei feretri di cui al precedente art. 10.

ART. 14 - EPIGRAFI

Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere e alla durata delle sepolture.

Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.

Sulla lapide di chiusura dei loculi e delle cellette deve essere indicato in ogni caso il nome, il cognome e le date di nascita e di morte.

Le donne coniugate sono indicate con i due cognomi.

ART. 15 - INTRODUZIONE DI CASSETTE CON RESTI MORTALI IN NICCHIE

OCCUPATE DA FERETRI

E' consentita l'introduzione di cassette metalliche contenenti resti mortali nelle sepolture private e nei loculi, quando cio' venga richiesto dai familiari, per consentire l'abbinamento dei resti mortali a salme di congiunti ivi tumulate, fino all'esaurimento della capienza.

L'introduzione delle predette cassette metalliche ha luogo, sempre che il sepolcro abbia la capienza necessaria, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte degli uffici comunali.

ART. 16 - INUMAZIONI E TUMULAZIONI A SEGUITO DEL DECESSO

Tutte le operazioni relative alle inumazioni sono assicurate dal Comune con spese a carico degli interessati, fatto salvo il caso di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari.

La Giunta Comunale, con specifico provvedimento e qualora vi siano i presupposti, potrà autorizzare l'effettuazione del servizio a titolo gratuito. In ogni caso l'effettuazione in modo gratuito dell'inumazione non comporta la gratuità del trasporto del cadavere.

Tutte le operazioni di tumulazione saranno assicurate dal Comune con spese a carico degli interessati, dovendosi ritenere i prezzi di concessione dei loculi e delle aree comprensivi dei detti oneri.

Le tariffe relative a tutte le suddette operazioni sono determinate con atto della Giunta Comunale.

CAPO VI

ESUMAZIONI - ESTUMULAZIONI E STASFERIMENTI ALL'INTERNO DEL CIMITERO

ART. 17 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI - NORMATIVA

Per le esumazioni ed estumulazioni saranno scrupolosamente osservate le norme di cui al Capo XVII del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10/9/1990 n. 285 **(e successive modifiche ed integrazioni).**

ART. 18 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI ORDINARIE

Per le esumazioni ordinarie sarà osservato l'art. 82 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10/9/1990 N. 285 **(e successive modifiche ed integrazioni)** e le relative operazioni saranno eseguite dal mese di gennaio al mese di aprile e dal mese di ottobre al mese di dicembre di ogni anno.

Le estumulazioni si eseguono allo scadere delle rispettive concessioni, nel rispetto delle norme di cui all'art. 86 del regola-

COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 30/03/2009 n. 00000000018



COMUNE DI POLVERIGI

PROVINCIA DI ANCONA

mento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (e successive modifiche ed integrazioni).

ART. 19 - ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI E TRASFERIMENTI.

Per le esumazioni, le estumulazioni straordinarie saranno osservate le norme di cui agli artt. 83, 84, 86 ed 88 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10.9.1990 N. 285 (e successive modifiche ed integrazioni).

Le operazioni di esumazione, estumulazione e di trasferimento all'interno del cimitero, saranno eseguite dal mese di gennaio al mese di aprile e dal mese di ottobre al mese di dicembre di ogni anno, dal custode del cimitero, dietro presentazione di tutte le autorizzazioni sanitarie previste dalle disposizioni vigenti e mediante un rimborso spese pari all'importo che sarà previsto annualmente dalla Giunta Comunale, confermato dal Consiglio Comunale in sede di approvazione di bilancio.

Il richiedente tali operazioni cimiterali dovrà assicurare la collaborazione con il custode.

ART. 20 - SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI

Tutto ciò che durante le operazioni di esumazione ed estumulazione, verrà rinvenuto, dovrà essere custodito in apposito cassetto, di lamiera zincata con coperchio e lucchetto, in attesa di essere trasportato presso l'apposita discarica speciale per lo smaltimento.

La spesa relativa allo smaltimento sarà a carico del richiedente le operazioni cimiteriali e la tariffa relativa è determinata con atto della Giunta Comunale.

ART. 21 - OSSARIO COMUNE

Per la raccolta delle ossa che provengono dalle esumazioni o che si troveranno nelle condizioni previste al comma 5 dell'art. 86 del regolamento di polizia mortuaria D.P.R. 285/90, salvo predisporre quanto previsto dalla norma di cui all'art. 85 del regolamento di polizia mortuaria, verranno utilizzati i loculi ubicati nelle file molte alte (a partire dalla 5^a fila).

Il prezzo della concessione di tali loculi, la cui durata è fissata di 99 anni, deciso annualmente dalla Giunta Comunale e confermato dal Consiglio Comunale in sede di approvazione di bilancio.

CAPO VII

LAVORI EDILI ALL'INTERNO DEL CIMITERO

ART. 22 - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

Nessun lavoro può essere eseguito dai privati nei cimiteri senza la concessione o l'autorizzazione comunale.

Per le procedure troveranno applicazione le norme e gli strumenti edilizi che disciplinano la materia in questo comune.

ART. 23 - OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO

Per l'occupazione temporanea del suolo cimiteriale necessario per l'esecuzione dei lavori (deposito di materiali - elevazione di armature, ecc...), troverà applicazione la vigente normativa in materia.

La superficie occupata dovrà essere convenientemente recintata in modo da essere schermata alla vista dei visitatori.

ART. 24 - OPERE PRIVATE - VIGILANZA - COLLAUDO.

L'Ufficio Tecnico Comunale ha competenza per la vigilanza, il controllo ed il collaudo di tutte le opere private nei cimiteri.

CAPO VII

NORME FINALI

ART. 25 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui la deliberazione di sua approvazione sarà divenuta esecutiva.

ART. 26 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 25 della legge 27.12.1985, n.816, sarà tenuta a disposizione del pubblico

COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 30/03/2009 n. 00000000018



COMUNE DI POLVERIGI

PROVINCIA DI ANCONA

perche' ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Di una copia del presente regolamento saranno dotati tutti gli uffici comunali cui e' affidato il servizio, compreso, in ogni caso, l'Ufficio di Polizia Municipale.

ART. 27 - LEGGI ED ATTI REGOLAMENTARI

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservati, in quanto applicabili:

- Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27.7.1934, n. 1265 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - il regio decreto 9.7.1939, n. 1238 sull'ordinamento dello Stato Civile e successive modificazioni ed integrazioni;
 - il D.P.R. 10/09/1990, n. 285 recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria"; nonche' ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.
- la legge 28/02/2001 n. 26.
-alla L.R. 01/01/2005 n. 3

-al Reg.Reg. 09/02/2009 n. 3

ART. 28 - ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI.

Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e debbono intendersi abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.

Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.

ART. 29 - SANZIONI .

Qualora la legge non disponga altrimenti, le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento saranno punite ai sensi degli artt. 106 e 107 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383, dell'art. 344 T.U. sulle leggi sanitarie del 27.7.1934, n. 1265 e della legge 24.11.1981, n. 689.



COMUNE DI POLVERIGI
PROVINCIA DI ANCONA

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente
f.to: PAESANI MASSIMINO

Il Consigliere Anziano
f.to: POETA SIMONE

Il Segretario
f.to: Caprari Fabiola


PUBBLICAZIONE

Pubblicato dal _____ al _____
Polverigi, li' _____

il Segretario
F.TO: Caprari Fabiola

Per copia conforme per uso amministrativo e di ufficio.
Polverigi, 31/03/08

VISTO: IL SINDACO



IL SEGRETARIO COMUNALE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fabiola Dr. CAPRARI

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva dopo dieci giorni a decorrere dalla data di pubblicazione
_____ all'albo pretorio, e cioe' dal giorno

Polverigi,

Il Segretario Comunale